



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 56/21 DEL 20.12.2017

Oggetto: Programma "Ritornare a casa". Linee d'indirizzo annualità 2018. Programmazione risorse regionali e statali relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni statali 2017.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la Delib.G.R. n. 70/13 del 29.12.2016 con la quale è stato definito il nuovo processo di attivazione e finanziamento dei progetti di assistenza nell'ambito del programma "Ritornare a casa". Le innovazioni hanno riguardato sia l'aspetto della valutazione sociale e sanitaria che quello della gestione amministrativa.

Il nuovo impianto, previsto dalla Delib.G.R. n. 70/13 del 2016, ha posto particolare attenzione alla valutazione del grado di compromissione funzionale che la patologia comporta e al bisogno assistenziale da essa determinato, unificando gli interventi posti in essere e riconoscendo un diverso sostegno economico sulla base del grado di non autosufficienza, del carico assistenziale e della capacità economica del nucleo familiare di riferimento.

Inoltre per quanto riguarda la gestione dei processi di valutazione e definizione dei progetti di assistenza l'Assessore riferisce che si è tenuta distinta la gestione delle prime annualità da quella dei progetti avviati nelle annualità precedenti.

Relativamente a questi ultimi l'Assessore fa presente che gli stessi sono andati in continuità senza prevedere la rivalutazione in unità di valutazione territoriale a cura dell'Azienda tutela della salute (ATS), in considerazione del fatto che, data la situazione di gravità e irreversibilità che caratterizza la maggior parte delle patologie di cui soffrono le persone beneficiarie dell'intervento, la rivalutazione annuale comporta un onere eccessivo e ingiustificato sia per le persone assistite che per le strutture coinvolte senza modificare la qualità dell'assistenza garantita né l'efficacia e l'appropriatezza dell'intervento.

In riferimento ai progetti di prima attivazione, prosegue l'Assessore, il sistema di valutazione è stato gestito secondo il consolidato processo che vede l'azione congiunta dell'assistente sociale, della persona richiedente e dell'equipe multidimensionale dell'ASSL (area socio sanitaria locale - ATS) di riferimento nella valutazione del bisogno e definizione del progetto personalizzato. L'attivazione del progetto, però, è avvenuta, da parte del comune di residenza, a seguito del parere positivo dell'unità di valutazione multidimensionale del distretto/area socio sanitario competente per territorio essendo stato eliminato il parere della commissione tecnica regionale.



La Delib.G.R. n. 70/13 del 2016 ha inoltre stabilito che l'estensione temporale dei progetti andasse dal 1° gennaio al 31 dicembre. Questo aspetto, in linea con la finalità dell'armonizzazione contabile, ha consentito l'imputazione delle obbligazioni che vengono a scadenza nell'esercizio di riferimento.

L'Assessore evidenzia inoltre che per quanto riguarda la gestione finanziaria, le risorse regionali e statali del Fondo per la non autosufficienza sono state assegnate e trasferite agli enti locali in base ai dati comunicati nel primo semestre garantendo così, ad inizio anno, l'intera copertura.

Considerato il positivo andamento del programma regionale secondo la suddetta ridefinizione delle modalità approvate dalle linee d'indirizzo 2017, l'Assessore propone di accompagnare tale processo di cambiamento anche per l'anno 2018 nella logica di semplificazione avviata.

L'Assessore, nel ritenere opportuno confermare anche per il 2018 il nuovo assetto del programma "Ritornare a casa", così come delineato dalla Delib.G.R. n. 70/13 del 2016, evidenzia la necessità di introdurre alcune variazioni. In particolare per quanto riguarda la validità temporale della valutazione socio sanitaria effettuata dall'UVT, l'Assessore propone che la stessa abbia una durata triennale come già previsto dalla Delib.G.R. n. 22/24 del 2016 per le persone rientranti nel terzo livello assistenziale.

Si rende altresì necessario introdurre alcune variazioni, precisa l'Assessore, con riferimento alla determinazione del contributo "potenziamento dell'assistenza" e del contributo "disabilità gravissime" finanziati dal Fondo nazionale per la non autosufficienza.

Tali contributi, infatti, trovano il loro fondamento nelle finalità del Fondo nazionale per la non autosufficienza e nella norma di riferimento che definisce i presupposti per il suo riconoscimento.

A tal proposito l'Assessore richiama il decreto Interministeriale del 26.9.2016 di riparto delle risorse statali 2016 che, all'art. 3, comma 2, ha significativamente innovato la definizione di persone con disabilità gravissime, intendendo come tali quelle beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni indicate nelle lettere dalla a) alla i) dell'art. 3, comma 2.

Il decreto prevede inoltre che le regioni rilevino il numero di persone in condizioni di disabilità gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia di disabilità e lo comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità gravissima da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti della quota di risorse del Fondo per le non autosufficienze disponibile.



Per dare attuazione al disposto ministeriale l'Assessore riferisce che con la deliberazione n. 37/11 dell'1.8.2017 la Giunta regionale ha recepito le scale di valutazione della condizione di disabilità gravissima adottate con il suddetto decreto prevedendone l'inserimento nel sistema informativo SISAR.

Relativamente all'anno 2017 il decreto di riparto interministeriale, in fase di registrazione alla corte dei conti, conferma le finalità dell'art. 2 del D.M. del 26.9.2016 e prevede che le risorse siano utilizzate dalle regioni prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del D.M. 26.9.2016.

Si rende dunque necessario rivedere le modalità e condizioni di attivazione dei progetti in particolare per l'aspetto relativo al "contributo di disabilità gravissima".

Evidenziato che, ai sensi della Delib.G.R. n. 70/13 del 2016, sono state finanziate nel 2017 le situazioni di disabilità gravissime riferite a persone in cure domiciliari di 3° livello che necessitavano di assistenza continuativa dalle 16 alle 24 ore al giorno e per le quali era stato attivato un progetto "Ritornare a casa", e che tali condizioni non corrispondono più ai nuovi criteri ministeriali, l'Assessore propone di avviare una rilevazione specifica in ragione della quale definire il numero di destinatari e l'importo del "contributo disabilità gravissimo" riconoscibile. In merito al contributo "potenziamento assistenza", l'Assessore propone di dare continuità nel 2018 alle modalità in essere e ridefinire come specificato nelle linee di indirizzo 2018 gli importi riconoscibili.

Pertanto, analogamente alle annualità precedenti, l'Assessore riferisce che anche per l'annualità 2018 la gestione del programma Ritornare a casa sarà finanziato dalla programmazione integrata delle risorse regionali e delle assegnazioni statali per la non autosufficienza. Il Fondo regionale sarà destinato al finanziamento dei progetti riferiti al 1° livello assistenziale, dando priorità a quelli in rinnovo, mentre il Fondo nazionale 2017 sarà destinato per il 50% delle risorse assegnate al finanziamento del potenziamento dell'assistenza a favore delle persone con disabilità riconducibili al 2° e 3° livello assistenziale mentre il restante 50% sarà destinato al finanziamento di progetti con contributo "disabilità gravissima" a favore delle persone che si trovano in una delle condizioni descritte dall'art. 3 del D.M. del 26.9.2016.

Rappresentato il contesto normativo e procedurale di riferimento, è quindi necessario definire le modalità di assegnazione delle risorse agli enti locali titolari della programmazione e gestione sul territorio dell'intervento al fine di consentire la continuità degli interventi.



L'Assessore propone quindi di definire l'assegnazione annuale per ciascun ente locale in base al fabbisogno effettivo rappresentato per il 2018, tenuto conto delle economie accertate sui relativi bilanci, nei limiti dello stanziamento regionale approvato. In merito, non disponendo in tempo reale del dato riferito al fabbisogno e della spesa certificata al 31.12.2017 e, nelle more dell'invio al 28.2.2018 di tali dati da parte degli enti, l'Assessore propone di riconoscere una prima parziale assegnazione sul bilancio 2018, determinata in misura pari al 50% delle risorse impegnate sul bilancio 2017 per il contributo ordinario, potenziamento assistenza e disabilità gravissime. Al termine della rilevazione del fabbisogno verrà quantificata l'assegnazione definitiva 2018. Relativamente al "contributo disabilità gravissime" la quota da erogare sarà determinata solo a seguito della specifica rilevazione.

L'Assessore, in considerazione di quanto sopra detto, propone di definire l'assegnazione annuale finanziaria per il contributo "ordinario" (1° livello) agli enti locali secondo i seguenti criteri:

- per i progetti in rinnovo nel 2018 attivati nell'annualità 2017, in ragione del fabbisogno rilevato tenuto conto delle economie riferite alle annualità precedenti. A tal fine gli enti locali, entro il 28 febbraio 2018, oltre alle economie accertate al 31 dicembre 2017, devono inviare l'elenco dei progetti in rinnovo alla data del 1° gennaio 2018 specificando per ciascun progetto la quantificazione della spesa riferita al contributo ordinario (1° livello);
- per i progetti di prima attivazione nel 2018 (1° livello), l'assegnazione sarà stimata in misura massima del 30% del valore impegnato per ciascun Comune nell'esercizio 2017.

La Direzione generale delle Politiche Sociali, verificata la congruità del dato, provvederà ad impegnare il fabbisogno comunicato nei limiti delle risorse stanziato e fino alla concorrenza del 95% delle stesse dando priorità alla copertura finanziaria dei progetti in rinnovo.

L'Assessore propone inoltre che il 5% dello stanziamento non sia ripartito da subito tra gli enti locali, ma sia riservato per l'attivazione di progetti di prima annualità rappresentata alla Direzione generale delle Politiche Sociali dai Comuni che nel 2017 non risultavano beneficiari di impegno in quanto privi di progetti finanziabili. Tali richieste saranno soddisfatte in ordine di arrivo non oltre il 15.9.2018 fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Superata tale data eventuali disponibilità rispetto allo stanziamento 2018 saranno assegnate in ragione dei fabbisogni complessivi rilevati.

Relativamente ai contributi finanziati dalle assegnazioni statali, in continuità con il 2017, l'Assessore propone di destinare al contributo di potenziamento, previsto per il 2° e 3° livello assistenziale, il



50% del Fondo nazionale per la non autosufficienza e riservare al “contributo per le disabilità gravissime” la restante parte.

L'Assessore fa presente che il Decreto interministeriale del 2017 ha assegnato alla Regione Sardegna risorse pari a euro 14.010.660.

Nel rispetto delle finalità rappresentate dal suddetto decreto, l'Assessore propone di destinare come segue le risorse assegnate:

- € 7.005.330 per la tipologia di interventi afferenti all'area di cui alla lettera a) dell'art. 2 del D.M. 26.9.2016 “l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari”. Nello specifico le suddette risorse saranno destinate a dare copertura agli interventi di potenziamento dell'assistenza alle persone non autosufficienti (2° e 3° livello) secondo i criteri e le modalità indicate nell'allegato alla presente deliberazione;
- € 7.005.330, per l'attivazione della tipologia di interventi di cui alla lett. b) dell'art. 2 del D.M. 26.9.2016 “la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati”. Nello specifico le suddette risorse saranno destinate a dare copertura agli interventi di sostegno alle disabilità gravissime, come esattamente definite dall'art. 3 del D.M. 26.9.2016, secondo i criteri e le modalità che saranno definite con successivo atto deliberativo.

L'Assessore propone quindi di assegnare nel 2018 agli enti locali le risorse del Fondo non autosufficienza nazionale 2017 nella misura del 50% per il contributo di “potenziamento dell'assistenza” per le persone in condizioni di non autosufficienza, riconducibili al 2° e 3° livello assistenziale nel rispetto dei criteri definiti nell'allegato alla presente deliberazione. L'assegnazione per singolo Comune terrà conto del fabbisogno specifico comunicato. Il restante 50% delle risorse assegnate con il decreto interministeriale del 2017 saranno assegnati agli enti locali, tenuto conto delle indicazioni descritte nelle linee di indirizzo, a conclusione del procedimento di rilevazione delle



persone che presentino le caratteristiche di disabilità gravissima come descritte nel medesimo decreto.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali

DELIBERA

- di approvare le linee di indirizzo 2018, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di definire l'assegnazione finanziaria per il contributo "ordinario" (1° livello assistenziale) per gli enti locali secondo i seguenti criteri:
 - a. per i progetti in rinnovo nel 2018 attivati nell'annualità 2017, in ragione del fabbisogno rilevato tenuto conto delle economie riferite alle annualità precedenti. A tal fine gli enti locali, entro il 28 febbraio 2018, oltre alle economie accertate al 31.12.2017, inviano l'elenco dei progetti in rinnovo alla data dell'1 gennaio 2018 specificando per ciascun progetto la quantificazione della spesa riferita al contributo ordinario (1° livello);
 - b. per i progetti di prima attivazione nel 2018 (1° livello), l'assegnazione sarà stimata in misura massima del 30% del valore impegnato per ciascun comune nell'esercizio 2017;
 - c. di assegnare il fabbisogno comunicato nei limiti delle risorse stanziato e fino alla concorrenza del 95% delle stesse dando priorità alla copertura finanziaria dei progetti in rinnovo;
 - d. di stabilire che il 5% dello stanziamento non sia assegnato da subito agli enti locali, ma sia riservato per l'attivazione di progetti di prima annualità rappresentata alla Direzione generale delle Politiche Sociali dai Comuni che nel 2017 non risultavano beneficiari di impegno in quanto privi di progetti finanziabili. Le richieste saranno soddisfatte in ordine di arrivo non oltre il 15.9.2018 fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Superata tale data eventuali disponibilità rispetto allo stanziamento 2018 saranno assegnate in ragione dei fabbisogni complessivi rilevati;
- di approvare il programma operativo descritto in premessa, da trasmettere alla Direzione generale per l'Inclusione e i diritti sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, in base al quale le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze 2017, pari a € 14.010.660 siano



ripartite e destinate alle seguenti finalità previste nell'art. 2 del Decreto interministeriale del 29.9.2016 e richiamato nell'art. 2 del Decreto interministeriale del 2017:

- a. € 7.005.330 per la tipologia di interventi afferenti all'area di intervento di cui alla lettera a) dell'art. 2 del D.M. del 2016 per la copertura degli interventi di potenziamento dell'assistenza alle persone non autosufficienti (2° e 3° livello) secondo i criteri e le modalità indicate nell'allegato alla presente deliberazione;
 - b. € 7.005.330, nel rispetto dell'art. 3 del Decreto interministeriale, per l'attivazione della tipologia di interventi di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Decreto interministeriale del 2016, per la copertura degli interventi di sostegno alle disabilità gravissime secondo quanto disposto con successivo atto deliberativo;
- di assegnare agli enti locali le risorse del Fondo non autosufficienza nazionale 2017 nella misura del 50% delle risorse assegnate con il decreto interministeriale del 2017 per il potenziamento dell'assistenza per le persone in condizioni di non autosufficienza, riconducibili al 2° e 3° livello assistenziale, nel rispetto dei criteri definiti nell'allegato alla presente deliberazione e con criteri analoghi alla determinazione delle assegnazioni delle risorse riferite al contributo ordinario; per il restante 50% l'assegnazione agli enti, tenuto conto delle indicazioni descritte nelle linee di indirizzo, sarà definita a conclusione del procedimento di rilevazione delle persone che presentino le caratteristiche di disabilità gravissima descritte nel decreto interministeriale;
 - di disporre, ai fini del presente programma, che la valutazione socio sanitaria effettuata dall'UVT copra un arco temporale triennale e che la valutazione relativa alle condizioni di cui alle lettere a) e b) delle linee di indirizzo 2018 copra un arco temporale biennale;
 - di disporre che tutti i progetti siano aggiornati annualmente in riferimento alla valutazione della capacità economica dei beneficiari;
 - di disporre che i progetti possano essere rivalutati in UVT qualora si sia in presenza di una significativa variazione del livello di intensità assistenziale (passaggio tra livelli I, II e III) nei limiti delle risorse assegnate all'ente locale;
 - di disporre che la Commissione tecnica regionale "Ritornare a casa" nominata dal Direttore generale delle Politiche Sociali supporti l'amministrazione regionale nella funzione di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione dell'implementazione del programma regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 56/21
DEL 20.12.2017

La spesa graverà sul bilancio di previsione 2018, Missione 12, Programma 2, capitolo SC05.0689 e sul capitolo SC05.0677.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru